



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02232 DEI SENATORI PAITA E FREGOLENT (res. n. 325 del 08 luglio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui gli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine all'evasione del detenuto Andrea Cavallari dal carcere di Bologna, nel corso della fruizione di un permesso di necessità concesso per la discussione della sua tesi di laurea, si rappresenta quanto segue.

Dalle informazioni rese dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, immediatamente interpellato sulla vicenda, è emerso che Andrea Cavallari, di anni 26, ha fatto ingresso presso la Casa circondariale di Bologna il 6 febbraio 2021, proveniente dalla Casa circondariale di Ancona *Montacuto*, a seguito di assegnazione temporanea per motivi di studio e avvicinamento ai familiari, disposta dal competente Provveditorato regionale.

Il detenuto, con sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'Assise d'Appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2022, è stato condannato alla pena di 11 anni e 10 mesi di reclusione per i delitti di omicidio preterintenzionale plurimo, rapina aggravata, lesioni personali, furti in abitazione, anche aggravati plurimi, con decorrenza pena dal 2 agosto 2019 e fine pena al 28 maggio 2030.

La condotta del detenuto nel contesto inframurario è stata sempre ritenuta buona, come si legge nella relazione di sintesi del 16 ottobre 2024, redatta dal “Gruppo osservazione e trattamento” della Casa circondariale di Bologna: “...*non presenta atti autolesivi o intolleranza al regime detentivo, buona la generale condotta; è collaborante a tutte le attività che gli vengono proposte. Andrea Cavallari si impegna a dare la migliore immagine di sé in ogni circostanza. Riceve regolari visite da parte dei parenti, in primis sua madre, che descrive come estremamente normativa, pertanto delusa dal figlio. Il giovane uomo avrebbe all'esterno una rete sociale protettiva, che continua a offrirgli vicinanza e supporto emotivo ed economico. Nell'ultimo periodo, Cavallari riferisce di sentire maggiormente il peso della reclusione per l'impossibilità di vivere al pieno gli anni di giovinezza, motiva il desiderio di uscire in permesso premio solo per poter riabbracciare la sua fidanzata. Il desiderio di emergere, avere successo, la dedizione verso un progetto, tale da imporre a sé stesso anche dei micro-obiettivi quotidiani, la tendenza a mostrarsi al meglio, unite a idee di grandiosità (che traspaiono in racconti arricchiti sia di elogi che di demeriti), oltre a scarsa empatia, sono caratteristiche presenti nel Cavallari e che mostrerebbero tratti di personalità narcisistica ad alto funzionamento... Capace di conservare una condotta, il soggetto ha raggiunto un buon adattamento al contesto detentivo. Iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza, ha lavorato con qualifica di Addetto alla distribuzione dei pasti e Addetto spesa detenuti...*”.

Il Cavallari ha fruito, allo stato, di 369 giorni di liberazione anticipata.

Con decreto del 19 giugno 2025, l'Ufficio di sorveglianza di Bologna ha concesso al detenuto Cavallari un permesso di necessità ex articolo 30, comma 2, O.P. – e non un permesso premio come si legge nell'interrogazione – per il giorno 3 luglio, dalle 07:30 alle 18:00, per consentirgli di discutere la tesi di laurea e partecipare ai successivi festeggiamenti presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.

Anche se il detenuto non aveva fruito di benefici extramurari, l'accompagnamento da parte dei familiari è stato ritenuto dall'autorità procedente “*garanzia sufficiente a contenere il rischio di fuga*”.

La Direzione penitenziaria ha provveduto, pertanto, a dare comunicazione del suddetto permesso di necessità al Commissariato, alla Questura – Divisione Anticrimine e alla Prefettura.

Tuttavia, il 3 luglio 2025, la Direzione della Casa circondariale di Bologna ha comunicato alla sede centrale il mancato rientro in istituto del detenuto alla scadenza del permesso e, il 4 luglio 2025, trascorse 12 ore, ne ha comunicato l'evasione, dandone notizia al pubblico ministero di turno, agli organi di P.S., al Comando provinciale dei Carabinieri, alla Procura generale presso la Corte d'Appello di Ancona e al Provveditorato regionale di Bologna.

In data 17.07.2025, a seguito dell'intensa attività investigativa svolta in raccordo con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona e EUROJUST, la Polizia Giudiziaria Spagnola, in collaborazione con quella italiana (Nucleo Investigativo Regionale Emilia-Romagna e Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria) ha tratto in arresto Cavallari Andrea a Barcellona (Spagna).

La Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con provvedimento del 28 luglio 2025, ha designato la Casa circondariale *Nuovo Complesso* di Civitavecchia quale istituto dove associare il Cavallari all'esito dell'estradizione, avvenuta il 30 luglio 2025.

Con particolare riferimento alle motivazioni del provvedimento concessorio adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, immediatamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione, che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“[...] Al medesimo è stato concesso un permesso cosiddetto "di necessità" a norma dell'art. 30, comma II, O.P. (e non un permesso premio — art. 30 TER O.P. come erroneamente riportato nell'interrogazione) con la seguente motivazione:

<< [...] considerato in diritto che:

– l'istituto del permesso di necessità è stato concepito quale strumento che consente il riconoscimento per il detenuto della possibilità di uscire dal carcere o nei casi di

"imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente" (ipotesi di cui al comma 1), ovvero "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" (ipotesi di cui al comma 2), esso è quindi avulso dal sistema premiale;

– la normativa è, dunque, volta ad evitare che all'afflittività della pena si aggiunga quella derivante dalla possibilità di essere lontano dai familiari durante particolari vicende della vita;

- pertanto, dalla formulazione della norma oggi in vigore emerge che, affinché il permesso c.d. di necessità sia concesso, è rimessa al magistrato di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza di tre requisiti: a) la presenza di un evento familiare; b) la gravità dello stesso; c) una circostanza in grado di consentire l'eccezionalità della concessione (Cass., sez. I, 7 giugno 2018, n. 26062);

- la nozione di "evento familiare di particolare gravità" a cui è subordinato l'accesso al beneficio può estendersi a "situazioni non necessariamente caratterizzate in senso drammatico, in quanto conseguenti ad eventi luttuosi, e possa, di conseguenza, avere riguardo ad ogni possibile situazione familiare della vita di un individuo che sia idonea, anche da un punto di vista soggettivo, ad incidere fortemente sulle condizioni di vita individuale e di relazione della persona detenuta, anche in rapporto alle pregresse dinamiche socio-ambientali di riferimento" (v. ordinanza del 26/04/2011 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia nel caso "Musumeci");

ritenuto che, in linea con l'orientamento interpretativo adottato in analoghe situazioni dalla giurisprudenza di merito, la discussione della tesi di laurea, quale evento che coinvolge la persona del detenuto, possa integrare il presupposto richiamato per la concessione di un permesso di necessità, nella misura in cui lo stesso incide anche nell'esistenza dei familiari, costituendo un momento di condivisione con i propri congiunti il traguardo di un percorso universitario;

evidenziato che, sulla base degli accertamenti svolti dal Commissariato di P.S. di Bologna è stato confermato da parte dell'Ateneo che la discussione dell'elaborato avverrà nella data e luogo indicati dall'istante, presso l'Aula 8, c.d. Sala Feste, e CAVALLARI sarà il primo laureando della mattinata;

ritenuto, pertanto, di poter concedere al detenuto un permesso di necessità ex art. 30 comma 2 0. P. per la durata della cerimonia e i successivi festeggiamenti in famiglia, nei termini indicati nelle istanze;

ritenuto che, malgrado finora il condannato non abbia fruito di benefici extramurari, l'accompagnamento da parte dei familiari costituisca garanzia sufficiente a contenere il rischio di fuga;

[...] CONCEDE a CAVALLARI ANDREA, come sopra generalizzato, un permesso di necessità per il giorno 03/07/2025 dalle ore 07:30 alle ore 18:00 per partecipare alla discussione della tesi di laurea e ai relativi festeggiamenti con i familiari presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, in Palazzo Malvezzi, via Zamboni n.22.

Il detenuto, all'uscita dall'Istituto, sarà preso in consegna dai familiari, che lo affiancheranno durante tutto il tempo di fruizione del beneficio e lo riaccompagneranno anche al rientro in istituto. Il detenuto durante la fruizione del permesso premio è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni: [...]>>

Dunque, si è trattato di un breve permesso concesso al detenuto "una tantum" per un evento di speciale rilevanza con la presenza e l'assistenza dei familiari, cui era affidato e da cui non doveva allontanarsi (prescrizione n. 3), in ambito di università e successivamente in luoghi prossimi di ristoro.

Era pendente da ottobre 2024 un'istanza di permesso premio, che il Magistrato aveva trattenuto in valutazione e la concessione del permesso di necessità adesso a giugno costituiva anche una prima opportunità di verifica esterna in ottica di gradualità e progressiva sperimentazione, come previsto dall'ordinamento penitenziario e dai principi che regolano l'esecuzione della pena, condivisi dalle scienze criminologiche e dagli studi sull'analisi dell'evoluzione possibile della personalità.

Le osservazioni degli operatori penitenziari in questi anni di carcerazione sono state complessivamente positive, dando conto di un processo in atto di riflessione e analisi, condotto dal detenuto, impegnato nella attività di studio e gradualmente apertosi al

dialogo con gli operatori. Andrea Cavallari è persona particolarmente giovane, che ha commesso reati gravi, ma in un arco spazio-temporale certamente breve. [...]”.

Ciò posto, il Magistrato di Sorveglianza – nella valutazione, di sua esclusiva competenza, del rischio di fuga del detenuto e della necessità di accompagnamento da parte della Polizia Penitenziaria in occasione del permesso di necessità – ha tenuto conto, per la formulazione della prognosi, delle osservazioni degli operatori penitenziari espletate nel corso degli anni di detenzione nonché degli elementi fattuali propri dell’espletata istruttoria, ivi compresa l’espiazione di circa 5 anni della pena.

In definitiva, nella vicenda in questione non risultano condotte od omissioni rilevanti sotto il profilo disciplinare né da parte dell’amministrazione penitenziaria né da parte della magistratura di sorveglianza: il caso specifico ha avuto l’attenzione che è evidente sulla base degli atti e da cui non risulta elemento alcuno che potesse far ritenere in qualche modo prevedibile ciò che è accaduto.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)